ORIENTAMENTI IN MATERIA DI AIUTI ALL'OCCUPAZIONE

(95/C 334/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

I. INTRODUZIONE

1. Il persistere di livelli di disoccupazione eccessivamente elevati costituisce il principale problema di natura economica e sociale che la Comunità deve affrontare. Dopo un periodo di riassorbimento limitato della disoccupazione, tra il 1985 e il 1990, il rallentamento della crescita ha indotto un deterioramento della situazione occupazionale proseguito per quattro anni consecutivi. Nel primo trimestre del 1995 si contavano circa 18 milioni di disoccupati nella Comunità, pari all'11 % circa della popolazione attiva.

   La disoccupazione è peraltro ripartita in maniera diseguale tra le varie categorie sociali e le diverse regioni. Nella Comunità si trova disoccupato più di un giovane su cinque e anche il tasso di disoccupazione femminile, pari al 12,6 %, risulta più elevato della media. Particolarmente colpiti dalla disoccupazione sono i lavoratori poco qualificati e si calcola che tre disoccupati su quattro appartengano a questa categoria.

   Nella maggior parte degli Stati membri si è constatato che, una volta disoccupati, i lavoratori dovranno scontare un periodo relativamente lungo di ricerca di un nuovo impiego data la loro scarsa attitudine ad essere rioccupati. Questo fenomeno si traduce nella presenza in Europa di una percentuale eccessivamente elevata di disoccupati di lunga durata (oltre il 40 % del totale dei disoccupati), che dà luogo ad un numero sempre maggiore di situazioni di emarginazione sociale.

2. Grazie alla ripresa dell'attività economica, si può prevedere per i prossimi anni un'evoluzione positiva della creazione di posti di lavoro, che non basterà però a far scendere il tasso di disoccupazione a livelli socialmente accettabili. È chiaro ormai che il persistere di tassi elevati di disoccupazione in Europa dipende da ragioni strutturali per cui occorrono politiche specifiche volte a migliorare la capacità di adattamento dei mercati del lavoro.

   Benché la politica dell'occupazione continui ad essere un settore di competenza nazionale, la Comunità è chiamata a svolgere un ruolo di coordinamento importante per incoraggiare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, promuovere le pratiche più corrette e stimolare la ricerca di nuove soluzioni. Il Libro bianco sulla crescita, la competitività e l'occupazione contiene una diagnosi delle ragioni degli insufficienti risultati conseguiti a livello europeo in tema di occupazione e propone orientamenti per la realizzazione di un modello di produzione atto a creare un maggior numero di posti di lavoro. Questi orientamenti sono stati ribaditi dal Consiglio europeo, innanzitutto a Bruxelles e quindi ad Essen nel dicembre 1994, e confermati, da ultimo, nel Consiglio europeo di Cannes. Gli Stati membri, tra l'altro hanno definito un complesso di raccomandazioni in cinque settori prioritari, accompagnato da un sistema di supervisione dei progressi compiuti, comprendente:

   — il potenziamento degli investimenti a favore dell'istruzione e della formazione;

   — il miglioramento dei meccanismi di flessibilità esterna ed interna necessario per aumentare l'intensità del fattore occupazione della crescita economica;

   — la riduzione dei costi indiretti del lavoro, in particolare mediante una riduzione dell'imposizione diretta che grava sul lavoro stesso;

   — il miglioramento dell'efficacia della politica attiva, riorientando in particolare le spese pubbliche destinate al sostegno passivo del reddito dei disoccupati;

   — l'intensificazione delle iniziative dirette all'occupazione di categorie svantaggiate sul mercato del lavoro, quali i disoccupati di lunga durata, i giovani e i lavoratori anziani.

3. In tale contesto le misure fiscali e finanziarie saranno chiamate a svolgere un ruolo crescente per incoraggiare le imprese ad assumere lavoratori delle categorie che incontrano le maggiori difficoltà d'inserimento sul mercato del lavoro. Benché l'efficacia di siffatte misure possa essere sminuita da effetti di sostituzione o di semplice sopravvenienza di un beneficio non previsto, le sovvenzioni per posto di lavoro creato a favore dei disoccupati di lunga durata, per esempio, o le misure di fiscalizzazione modulata degli oneri sociali permettono di ridurre il costo del lavoro nei livelli più bassi della scala salariale e quindi di compensare il differenziale negativo di produttività rispetto alla media.

   Lo stesso tipo di misure può esercitare inoltre un'azione positiva d'incoraggiamento nei confronti delle imprese inducendole ad investire maggiormente nella formazione professionale. In tal caso la sovvenzione o l'esenzione fiscale devono essere commisurate alle economie esterne derivanti dalla valorizzazione da parte del lavoratore delle nuove conoscenze acquisite sul mercato del lavoro.

   Benché l'obiettivo di siffatte misure sia di migliorare la situazione dei lavoratori sul mercato del lavoro, si deve riconoscere che le imprese ne beneficiano nella misura in cui potranno ridurre il loro costo del lavoro grazie al ruolo di intermediario che esse svolgono nell'attuazione delle misure fiscali e finanziarie. Per tale motivo occorre accertarsi che la probabile intensificazione delle iniziative a favore dell'occupazione, in seguito agli orientamenti del Libro bianco e alle raccomandazioni adottate ad Essen, non rechi pregiudizio agli sforzi intentati parallelamente dalla Commissione per ridurre le distorsioni artificiali di

concorrenza nell'ambito degli articoli 92 e 93 del trattato CE.

I presenti orientamenti si prefiggono diversi obiettivi:

1) chiarire l'interpretazione degli articoli 92 e 93 del trattato per quanto riguarda gli aiuti di Stato applicabili in materia di occupazione, onde garantire una maggiore trasparenza nella decisione di notifica ai sensi dell'articolo 93;

2) garantire la coerenza tra le regole di concorrenza e l'attuazione delle politiche necessarie a combattere la disoccupazione in Europa, alla luce degli orientamenti contenuti nel Libro bianco e delle conclusioni del Consiglio di Essen;

3) rendere esplicito, mediante una definizione dei vari tipi di aiuti e delle loro finalità, l'indirizzo di norma seguito dalla Commissione e consistente nell'adottare una posizione di principio favorevole in sede di valutazione degli aiuti di Stato volti a migliorare la situazione dell'occupazione.

II. CAMPO D'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 92, PARAGRAFO 1 DEL TRATTATO CE

4. I presenti orientamenti riguardano esclusivamente le misure che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, il quale dichiara «incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

5. Alcune misure di politica dell'occupazione non rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE:

— o perché configurano aiuti alla persona, che non favoriscono talune imprese o talune produzioni;

— o perché non incidono sugli scambi tra Stati membri;

— oppure perché rappresentano misure cosiddette «generali».

Rientrano manifestamente in tale fattispecie, in particolare, le misure destinate ad assicurare i servizi di orientamento e di consulenza, o che sono finalizzate all'assistenza od alla formazione dei disoccupati (aiuti alla persona che non favoriscono talune imprese né talune produzioni) nonché le misure destinate a migliorare il quadro generale della legislazione del lavoro o ad adeguare il sistema di insegnamento (misure generali).

A. Aiuti alla persona che non favoriscono talune imprese né talune produzioni

6. Le misure a favore delle persone, che non hanno per oggetto né per effetto di favorire talune imprese o talune produzioni, non sono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE.

Nella misura in cui si applicano automaticamente a persone fisiche secondo criteri obiettivi e senza favorire talune imprese o talune produzioni, non costituiscono aiuti di Stato le misure volte, ad esempio, a:

— migliorare la posizione personale dei lavoratori sul mercato del lavoro o a rendere valido il loro inserimento professionale o sociale, in particolare tramite la formazione professionale o l'apprendistato;

— integrare il reddito di taluni lavoratori;

— incoraggiare l'occupazione femminile in mestieri tradizionalmente esercitati da lavoratori di sesso maschile, oppure l'occupazione di persone appartenenti a minoranze etniche;

— favorire la mobilità dei lavoratori, la creazione di attività indipendenti o l'assunzione di talune categorie di lavoratori che soffrono di handicap socioprofessionali temporanei;

— promuovere l'occupazione di persone che soffrono di handicap permanenti fisici o mentali.

B. Incidenza sugli scambi tra Stati membri

7. Gli aiuti statali ricadono nel campo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE soltanto nella misura in cui incidono sugli scambi tra Stati membri. Di conseguenza gli aiuti all'occupazione riguardanti attività che non sono oggetto di scambi intracomunitari (ad esempio, i servizi di interesse locale, talune iniziative locali di occupazione) non rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1. La Commissione ritiene che lo stesso criterio valga anche per gli aiuti cosiddetti «de minimis» in cui rientra la maggior parte degli aiuti alla creazione di un'attività indipendente [1].

C. Misure generali o aiuti di Stato

8. La distinzione tra misure generali e aiuti di Stato esula dai presenti orientamenti ed è oggetto di riflessione da parte della Commissione.

[1] Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese — GU n. C 213 del 19. 8. 1992, punto 3.2 e lettera agli Stati membri del 23. 3. 1993 (D/06878).

Occorre rilevare che alcune misure generali possono incidere sulle condizioni di concorrenza e sugli scambi intracomunitari al pari degli aiuti di Stato, ma, trattandosi di misure che non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE, l'eliminazione delle distorsioni di concorrenza che possono derivarne non rientra nel controllo degli aiuti di Stato di cui agli articoli da 92 a 94 del trattato, bensì nell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato relativi all'eliminazione delle distorsioni provocate dalle disparità esistenti tra alcune normative degli Stati membri che falsano le condizioni di concorrenza sul mercato comune.

9. La promozione dell'occupazione è ottenuta anche con altre misure, come quelle a favore dello sviluppo della formazione/riqualificazione. A tale proposito può essere utile precisare che, in moltissimi casi, le sovvenzioni destinate alla formazione/riqualificazione professionale non costituiscono aiuti di Stato rientranti nel campo d'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato CE e che, nei casi in cui ricadono nel campo d'applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, tali misure beneficiano per lo più di una valutazione favorevole da parte della Commissione.

Altrettanto dicasi per le misure destinate al miglioramento delle condizioni di lavoro.

III. AIUTI DI STATO ALL'OCCUPAZIONE

10. È opportuno precisare il campo d'applicazione dei presenti orientamenti. Gli aiuti all'occupazione qui considerati sono esclusivamente quelli che non sono legati ad un investimento.

L'aiuto agli investimenti, anche se viene calcolato per posto di lavoro creato o comporta elementi che prevedono premi per la creazione di posti di lavoro, non costituisce di per sé un vero e proprio aiuto all'occupazione, in quanto non è direttamente finalizzato alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro. Il suo effetto in termini di lotta contro la disoccupazione si esplica solo indirettamente con la realizzazione di investimenti produttivi destinati ad una trasformazione strutturale dell'impresa. Il riferimento ai posti di lavoro creati è soltanto un criterio di valutazione dell'aiuto all'investimento cui l'aiuto stesso è destinato. Tenuto conto della loro destinazione e dei loro effetti permanenti sulla struttura industriale, tali aiuti devono essere considerati come un qualsiasi altro aiuto agli investimenti e vanno assoggettati ai normali criteri di valutazione loro applicabili.

A. Osservazioni generali

11. Facendo beneficiare alcune imprese o talune produzioni di aiuti per promuovere l'occupazione, le autorità competenti le sgravano di una parte dei loro costi salariali, che costituiscono normali spese che un'impresa sostiene nel proprio interesse, e procurano loro in tal modo vantaggi finanziari che ne migliorano la posizione concorrenziale. Nella misura in cui i prodotti o servizi in questione possono entrare in concorrenza con quelli di imprese di altri Stati membri, questi aiuti possono falsare la concorrenza e incidere sugli scambi comunitari e risultano quindi incompatibili, in linea di massima, con il mercato comune. Infatti, nel mercato unico, gli aiuti concessi per ridurre i costi salariali possono comportare distorsioni di concorrenza e contribuire ad indebiti spostamenti nell'allocazione delle risorse e degli investimenti mobili, al trasferimento della disoccupazione da un paese all'altro e alla delocalizzazione delle attività.

12. La Commissione ritiene che, in assenza di un controllo rigoroso e di severe limitazioni, gli aiuti all'occupazione possano avere conseguenze nocive sul piano macroeconomico tali di annullarne gli effetti immediati sulla creazione da impieghi. Se utilizzati per proteggere le imprese esposte alla concorrenza intracomunitaria, gli aiuti all'occupazione possono avere l'effetto di ritardare quegli aggiustamenti che sono necessari per la competitività dell'industria europea. In assenza di un rigoroso controllo, la loro probabile concentrazione nelle regioni più prospere va contro la realizzazione dell'obiettivo di coesione economica e sociale. Inoltre è opportuno vigilare affinché la concessione di aiuti di Stato non inneschi una spirale di sovvenzioni che le renderebbe di fatto inefficaci, comportando uno sperpero delle finanze pubbliche di tutti gli Stati membri. Infine, concessi in maniera incontrollata, gli aiuti rischiano semplicemente di spostare il problema della disoccupazione nell'Unione europea senza contribuire a risolvere quello dell'occupazione, provocando così distorsioni di concorrenza in misura contraria al comune interesse.

13. La Commissione ha adottato tradizionalmente un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti all'occupazione, soprattutto quando sono destinati ad incoraggiare le imprese a creare posti di lavoro oppure ad assumere persone che incontrano particolari difficoltà d'inserimento sul mercato del lavoro. Tale posizione è giustificata sia dall'attenuazione del vantaggio finanziario dell'impresa, stante la minore produttività delle categorie di lavoratori in questione, sia dal fatto che beneficiari della misura sono anche i lavoratori che resterebbero esclusi dal mercato del lavoro in assenza di siffatte misure d'incentivazione a favore del datore di lavoro. La presente comunicazione conferma tale posizione.

B. Le forme di aiuto

14. Gli aiuti all'occupazione istituiti dagli Stati membri si presentano in genere sotto forma di premi (versati in un'unica soluzione o in quote mensili), e di esenzione per alcune imprese dal pagamento dei contributi previdenziali e sociali a carico del datore di lavoro o di talune imposte o tasse. In alcuni casi queste diverse forme di aiuto possono essere abbinate tra di loro.

C. **I tipi di aiuti di Stato all'occupazione**

15. È opportuno precisare la nozione di aiuto al mantenimento dell'occupazione e di aiuto alla creazione di posti di lavoro, in quanto la distinzione tra le due nozioni risulta importante in sede di esame della compatibilità degli aiuti.

16. Per aiuti al mantenimento dell'occupazione s'intende il sostegno fornito ad un'impresa al fine d'incoraggiarla a non licenziare i lavoratori da essa dipendenti; la sovvenzione viene generalmente calcolata con riferimento al numero totale di lavoratori occupati al momento della concessione dell'aiuto.

17. Gli aiuti alla creazione di posti di lavoro hanno invece l'effetto di procurare un impiego a lavoratori che non ne hanno ancora trovato uno o che hanno perso l'impiego precedente e l'aiuto sarà assegnato in funzione del numero dei posti di lavoro creati. È opportuno precisare che per creazione di posti di lavoro deve intendersi creazione netta, vale a dire comportante almeno un posto supplementare rispetto all'organico (calcolato come media su un certo periodo) dell'impresa in questione. La semplice sostituzione di un lavoratore senza ampliamento dell'organico, e quindi senza creazione di nuovi posti di lavoro, non rappresenta una creazione effettiva di occupazione.

18. Una forma particolare di creazione di posti di lavoro, in quanto non comporta un aumento delle ore prestate complessivamente nell'impresa, è rappresentata dalla divisione del lavoro che consiste nella ripartizione del potenziale globale di lavoro tra un maggior numero di posti a durata proporzionalmente ridotta.

IV. APPLICAZIONE DELLE DEROGHE DI CUI ALL'ARTICOLO 92, PARAGRAFO 2 E 3 DEL TRATTATO CE

19. Gli aiuti alla promozione dell'occupazione che incorrono nel divieto di cui all'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE devono essere sottoposti ad esame per accertare in quale misura possano beneficiare di una delle deroghe previste ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo 92. A tal fine è necessario distinguere tra gli aiuti alla creazione di posti di lavoro e gli aiuti al mantenimento dell'occupazione.

20. La Commissione adotta in genere un atteggiamento favorevole nei confronti degli aiuti alla creazione di posti di lavoro. Questi aiuti, nonostante i rischi che comportano per la concorrenza intracomunitaria, aumentano l'intensità del fattore occupazione della crescita economica. Pertanto, pur tenendo conto dell'applicazione delle normative specifiche a taluni settori industriali o agricoli e nella misura in cui l'importo dell'aiuto per lavoratore sia giustificato e non rappresenti una proporzione eccessiva dei costi di produzione dell'impresa, si può considerare che quando un'impresa compie un tale sforzo, l'aiuto concessole a tal fine può, in genere, beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) in quanto aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività, sempreché non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

21. La Commissione procederà alla valutazione dei suddetti aiuti all'occupazione secondo i criteri seguenti:

— La Commissione riserva in linea di principio un parere favorevole agli aiuti destinati alla creazione di nuovi posti di lavoro nelle PMI [1] e nelle regioni ammissibili agli aiuti a finalità regionale [2]. Al di là delle due succitate categorie il parere favorevole della Commissione si estende anche agli aiuti volti ad incoraggiare l'assunzione di talune categorie di lavoratori che incontrano particolari difficoltà d'inserimento o di reinserimento sul mercato del lavoro. In quest'ultimo caso non è necessario che vi sia creazione netta di posti di lavoro, purché il posto occupato si sia reso vacante in seguito ad una partenza naturale e non ad un licenziamento.

— Il parere favorevole della Commissione si applica anche agli aiuti volti alla divisione del lavoro, che consente la ripartizione del potenziale globale di lavoro tra un maggior numero di posti di lavoro ad orario ridotto ed offre quindi una possibilità d'impiego a tempo parziale ad un maggior numero di lavoratori.

— Per valutare favorevolmente gli aiuti che rientrano nelle categorie precedenti, la Commissione considererà inoltre attentamente le modalità del contratto di lavoro, quali, in particolare, l'obbligo di effettuare l'assunzione nel quadro di un contratto a tempo indeterminato o di durata sufficientemente lunga e quello di mantenere il nuovo posto di lavoro per un periodo di tempo minimo dopo la sua creazione, giacché tali condizioni costituiscono una garanzia della stabilità dell'impiego creato. Si terrà conto anche di eventuali altri elementi atti a garantire la continuità del nuovo posto di lavoro creato, quali ad esempio le modalità di pagamento dell'aiuto.

— La Commissione accerterà che l'entità dell'aiuto non ecceda quella necessaria per incitare alla creazione di posti di lavoro tenendo conto, se del caso, delle difficoltà incontrate dalle PMI e/o

[1] *Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato alle piccole e medie imprese* (GU n. C 213 del 19. 8. 1992, pag. 2).

[2] Comunicazione della Commissione relativa ai principi di coordinamento dei regimi di aiuto a finalità regionale (GU n. C 31 del 3. 2. 1979).

degli svantaggi di cui soffre la regione interessata. L'aiuto dovrà essere temporaneo.

— Inoltre, il fatto che la creazione di posti di lavoro oggetto dell'aiuto sia accompagnata dalla formazione o riqualificazione del lavoratore interessato rappresenterà un elemento particolarmente positivo al fine di una valutazione favorevole da parte della Commissione.

22. Gli aiuti al mantenimento dell'occupazione, che sono simili ad aiuti al funzionamento, potranno essere autorizzati soltanto nei seguenti casi:

Tali aiuti possono essere autorizzati quando, conformemente alle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 2, lettera b) del trattato CE, sono destinati ad ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali. In determinate condizioni possono del pari essere autorizzati aiuti al mantenimento dell'occupazione nelle regioni ammesse a beneficiare della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE, per favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione ([1]).

Quando gli aiuti al mantenimento dell'occupazione siano previsti nel quadro del salvataggio oppure di un piano di ristrutturazione o di riconversione di un'impresa in difficoltà, dovranno essere notificati e saranno valutati in conformità degli orientamenti definiti in materia ([2]) dalla Commissione.

Resta beninteso che queste considerazioni concernono esclusivamente gli aiuti al mantenimento dell'occupazione e che gli Stati membri hanno piena facoltà di adottare tutte le iniziative appropriate per garantire il mantenimento dell'occupazione tramite misure generali, ad esempio, tramite una riduzione generale degli oneri fiscali o sociali gravanti sulle imprese.

23. Gli aiuti alla creazione di occupazione che siano limitati ad uno o più settori sensibili, in situazione di sovraccapacità o di crisi, presentano del pari caratteristiche che, in generale, non permettono alla Commissione di esprimere nei loro confronti la valutazione generalmente favorevole riservata agli aiuti alla creazione di posti di lavoro accessibili a tutte le attività economiche.

Detti aiuti settoriali costituiscono infatti un vantaggio, a favore del settore o dei settori interessati, che ne migliora la posizione concorrenziale rispetto alle imprese degli altri Stati membri. In realtà gli aiuti che riducono i costi salariali a vantaggio di uno o di più settori produttivi hanno per effetto di diminuire i costi di produzione di questi settori, il che permette loro di migliorare la propria quota di mercato a danno dei concorrenti comunitari sia a livello dello Stato membro interessato che delle esportazioni intra ed extra comunitarie, con tutte le conseguenze che possono derivarne quanto al deterioramento dell'occupazione nei settori in questione degli altri Stati membri. L'effetto di protezione esercitato da siffatti aiuti sul settore o settori in causa, in particolare in quelli in crisi, con le corrispondenti conseguenze negative per l'occupazione nei settori concorrenti degli altri Stati membri, prevale quindi generalmente sull'interesse comune legato alle misure attive di riduzione della disoccupazione, cosicché detti aiuti non potranno di norma essere oggetto di una valutazione positiva da parte della Commissione in ordine alla loro compatibilità con il mercato comune. Tuttavia, qualora tali aiuti siano concessi in una regione colpita da una grave sottoccupazione, la Commissione terrà conto di questo fattore.

La Commissione potrà cionondimeno manifestare un atteggiamento più favorevole nei confronti degli aiuti alla creazione di posti di lavoro supplementari quando riguardino nicchie o sottosettori in espansione, particolarmente idonei a creare nuovi posti di lavoro.

V. NOTIFICA

24. Le misure individuate nel presente documento ([3]) come non configuranti aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE non devono essere previamente notificate. Tutti i regimi di aiuto all'occupazione e tutti i casi di aiuto ad hoc all'occupazione al di fuori dei regimi autorizzati devono invece essere previamente notificati alla Commissione, in conformità delle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE in tempo utile per consentirle di pronunziarsi in merito alla loro compatibilità con il mercato comune.

25. Gli aiuti all'occupazione che sono stati autorizzati dalla Commissione in passato potranno essere oggetto di un riesame conformemente alle disposizioni dell'articolo 93, paragrafo 1 del trattato CE.

26. La Commissione sostiene lo sviluppo e l'attuazione di politiche strutturali, ivi incluse politiche che incidono attivamente sul mercato del lavoro, volte a stabilire un'equa concorrenza tra, da un lato, il gruppo dei disoccupati e delle persone occupate ma esposte alle conseguenze delle mutazioni strutturali dell'economia e, dall'altro lato, la collettività dei lavoratori che hanno un'occupazione più stabile. Le misure adottate dagli Stati membri nel quadro di tali politiche si applicano, per la maggior parte, a tutti i settori dell'economia e non costituiscono affatto aiuti di Stato. Tuttavia, qualora favoriscano determinate imprese o la produzione di determinati prodotti, possono configurare aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1 del trattato CE. Siffatte misure di aiuto di Stato devono essere notificate alla Commissione a norma dell'articolo 93, paragrafo 3, a meno che non rientrino nei limiti della regola de minimis.

([1]) Comunicazione della Commissione sul metodo di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e c) agli aiuti regionali — GU n. C 212 del 12. 8. 1988.

([2]) Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà — GU n. C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

([3]) Punto 5 dei presenti orientamenti.

In considerazione dell'urgente necessità di adottare misure volte a combattere l'attuale crisi della disoccupazione nell'Unione europea e per sostenere la promozione di politiche strutturali in materia di occupazione, in particolare mediante l'adozione di misure che incidono attivamente sul mercato del lavoro, la Commissione adotterà la seguente procedura accelerata per la notifica dei regimi di aiuto all'occupazione e alla formazione:

— le notifiche presentate mediante il formulario [1] prescritto per la «procedura accelerata» saranno esaminate entro venti giorni lavorativi dalla ricezione;

— la Commissione adotterà i provvedimenti necessari per permettere agli Stati membri di trasmetterle elettronicamente le notifiche e le altre informazioni pertinenti;

— infine, qualora lo Stato membro comunichi alla Commissione determinate misure rientranti nell'ambito di un programma del Fondo sociale europeo e sempreché dette misure siano individuate come aiuti di Stato, la Commissione, quale regola generale, adotterà un'unica decisione in merito sia all'intervento del Fondo sociale europeo che agli elementi di aiuto di Stato contenuti nelle misure. Lo Stato membro che intenda avvalersi della procedura accelerata per determinate misure, dovrà presentare le informazioni richieste mediante l'apposito formulario. La Commissione procederà come previsto sopra al primo trattino.

[1] Quale modificato per tener conto delle caratteristiche specifiche delle misure d'aiuto all'occupazione.

27. Gli aiuti eventualmente concessi senza essere stati preventivamente notificati alla Commissione e da essa autorizzati, in conformità dell'articolo 93, paragrafo 3 del trattato CE, sono da considerarsi illegali e, nel caso in cui siano dichiarati incompatibili con il trattato CE, gli Stati membri interessati dovranno procedere al recupero degli aiuti indebitamente versati.

VI. CONCLUSIONE

28. Quando, dopo aver esaminato le misure di aiuto all'occupazione previste dagli Stati membri e soggette all'obbligo di notifica, la Commissione constati che le loro modalità e condizioni sono conformi a quelle indicate nei presenti orientamenti, potrà dichiararne la compatibilità con il mercato comune ai sensi della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c) del trattato CE, in quanto aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività senza alterare le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

29. Tuttavia, nei casi in cui l'erogazione di aiuti di Stato all'occupazione riguardi taluni settori, imprese o categorie di aiuti oggetto di discipline comunitarie specifiche, tali aiuti potranno essere considerati compatibili con il mercato comune soltanto qualora rispettino le condizioni definite nelle pertinenti discipline comunitarie.

30. Le disposizioni dei presenti orientamenti formeranno oggetto di una relazione sulla loro applicazione e, se del caso, di una revisione, allo scadere di un periodo di cinque anni a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Autorizzazione degli aiuti di Stato sulla base degli articoli 92 e 93 del trattato CE

Casi contro i quali la Commissione non solleva obiezioni

(95/C 334/05)

Data di approvazione: 14. 3. 1995

Stato membro: Francia

Aiuto n.: NN 103/94

Titolo:

Aiuti a favore del settore ovino

Assistenza tecnica e investimenti

Obiettivo: Potenziare le strutture del settore ovino

Intensità dell'aiuto: Per l'assistenza tecnica 130 000 FF/anno/tecnico nel quadro delle convenzioni di orientamento produttivo per le carni ovine; tetto del 35 % degli investimenti

Condizioni:

— Per gli aiuti a favore degli investimenti, la Commissione ha tenuto conto dell'impegno preso dalle autorità francesi di rispettare per ogni investimento un'aliquota che non superi il 35 %;

— per le azioni promozionali vedasi la decisione della Commissione di avviare la procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE (GU n. C 289 del 31. 10. 1995)